COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO

(Provincia di Catanzaro)

Delibera n° 10
Del 30/03/2019

COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza …….. ORDINARIA di **SECONDA** **convocazione** – Seduta pubblica –

OGGETTO : Imposta Unica Comunale(IUC) Componente TASI-Conferma per l'anno 2019 aliquota vigente -

L'anno 2019 il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 10,00 a seguire, nella sala delle adunanze consiliari.
Convocata con appositi avvisi, spediti a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1.	**PUCCI Franco Rosario**	**X**	
2.	**GALLO Bernardo**	**X**	
3.	**AIELLO Mariarosa**	**X**	
4.	**PUGLIANO Giancarlo**	**X**	
5.	**MUTO Antonio**		**X**
6.	**AMBROSIO Graziella-Antonietta**	**X**	
7.	**BARTOLOTTA Giuseppe Giovanni**		**X**
8.	**AIELLO Marcello**	**X**	
9.	**SCUGLIA Silvio**		**X**
10.	**ISABELLA Pasquale**		**X**
11.	**CUDA Rossella**		**X**

Assegnati N. 11		Presenti	6
In carica N. 11		Assenti	5

Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.Antonio Grutteria -
La seduta è pubblica –
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco-Dott. Pucci Franco Rosario , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato

Oggetto: Imposta Unica Comunale(IUC) Componente TASI-Conferma per l'anno 2019 aliquota vigente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2018 e il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. il 02 febbraio 2019 hanno previsto il differimento dal 31 dicembre 2018 rispettivamente al 28 febbraio 2019 e al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA

- la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2019;
- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) non ha più previsto per l'anno 2019 la sospensione dell'aumento dei tributi locali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 27 dicembre 2017 n. 205;

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013;
d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

CONSIDERATO altresì che l'art. 1, comma 1133, lett. b), Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha previsto che per l'anno 2019 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dall'art. 1, comma 14, L. 28 dicembre 2015 n. 208, prevede che il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 675, L. 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- il comma 683 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TA.S.I. in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";
- il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto l'esenzione della TASI a carico sia del possessore che dell'utilizzatore delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;
- il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- ai sensi dell'art. 9 bis del D.L 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, a decorrere dal 2015, la TASI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- il comma 681 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 682 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili, ovvero quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae, e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che l'art.. 1, comma 688, L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 4, comma 12*quater* D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che la riscossione della TASI dovrà intervenire in due rate semestrali scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre, in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2018 con deliberazione C.C. n. 12 del 30/03/2017, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali,

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., con particolare riferimento alla componente TA.S.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/09/2014 per come adeguato alle normative vigenti in materia giusta deliberazione C.C. n. 50/2017 ;

RITENUTO pertanto di confermare le aliquote del tributo di che trattasi al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento I.U.C. (componente TA.S.I.) e quantificati nella stessa misura dell'anno 2018;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ritenuta la competenza in merito del Consiglio Comunale;

VISTI:
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011
- Il Regolamento Comunale di Disciplina degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 98 del 30/10/2010 successivamente modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 02 del 09/01/2014; -

- Il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 11 del 21/04/2016
- Il Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 01 del 10/01/2013;
- La deliberazione di G.C. n. 21 del 30/01/2019 concernente l'approvazione del Piano Prevenzione della Corruzione e Piano dell'Integrità e della Trasparenza triennio 2019/2021;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 per come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012;
- La normativa in materia di finanza locale;
- Lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 18/07/2018 , con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- la presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 giusta delibera C.C. n 20 adottata nella seduta del 28/07/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n 38 in data 15/03/2019 , con la quale è stata deliberata la presentazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- la presentazione al Consiglio Comunale della Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2019-2021 giusta delibera C.C. n 05 adottata nella seduta odierna ;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica amministrativa e contabile dell'atto de quo ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000, per come modificato dall'art. 147 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213;

Relaziona sull'argomento iscritto all'o.d.g. il Sindaco Presidente..

Chiusa la discussione il Sindaco Presidente pone a votazione l'argomento.
per cui

Con voti favorevoli: n 06 ; contrari: 0 astenuti: n 0 , espressi in forma palese da n.06 consiglieri votanti su 06 presenti e 11 assegnati ed in carica;

•

D E L I B E R A

CONFERMARE per l'anno 2019 le medesime aliquote già previste per l'annualità 2018 :

TIPOLOGIA IMMOBILI	**Aliquota**
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una unità per tipologia: C2-C6-C7)	**2,00**
Abitazione principale e relative pertinenze (una unità per tipologia: C2-C6-C7) **CONCESSE IN COMODATO** con i requisiti di legge(legge stabilità 2016) escluse le categorie A/1, A/8 e A/9	**(50% di riduzione sulla base imponibile)** **aliquota base (2 ,00)**
Abitazione principale (**escluse** le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	**0**
Altri immobili	**2,00**
Aree edificabili	**2,00**
Terreni Agricoli	**0**
Da cat. E/1 a cat. E/9	**0**
Categoria D	0

DARE ATTO CHE:

- la base imponibile TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

- viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini (nella misura del 30% nel comune di martirano lombardo) solo se questi ultimi detengono l'immobile ad uso abitativo e vi hanno trasferito la residenza.
- Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1,A8 e A9) e la quota dovuta dall'inquilino o detentore, stabilita nella misura del 30% dell'imposta complessiva **, quando l'immobile in locazione non è utilizzato come** abitazione principale;

STABILIRE, in conformità all'art.1, commi 688 e 689, della L.147/2013, che il versamento annuale del tributo per i servizi indivisibili (TASI) debba essere effettuato in due rate semestrali scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre, in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

PRENDERE ATTO che la presente deliberazione deve essere trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale; tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

DISPORRE altresì la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente,

Con voti favorevoli: n 06 ; contrari: 0 astenuti: n 0 , espressi in forma palese da n. 06 consiglieri votanti su 06 presenti e 11 assegnati ed in carica; la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000,

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

☐ Consiglio Comunale

OGGETTO : Imposta Unica Comunale(IUC) Componente TASI-Conferma per l'anno 2019 aliquota vigente
PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Martirano Lombardo lì 22/03/2019 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.**
f.to Dott. Pucci Franco Rosario

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Martirano Lombardo , lì 22/03/2019 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
f.to Ass.re Aiello Mariarosa

Comune di Martirano Lombardo

(Provincia di Catanzaro)

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO — IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Pucci Franco Rosario — f.to Dott. Antonio Grutteria

---

Rep. Pubbl. n. _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'albo pretorio Comunale in ottemperanza alla L. n. 69/2009 e s.m.i per quindici giorni consecutivi dal 30/03/2019 come previsto dall'art. 124, comma 1 D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

- In pari data comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.LGs 267/2000.

L'operatore dell'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio Grutteria

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2019

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);
- ☐ Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio Grutteria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li **30/03/2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Grutteria

_____